

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2018, n. 87

Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Premosello Chiovenda e Provincia del Verbano Cusio Ossola per interventi urgenti di viabilità di accesso al Parco Nazionale Val Grande di cui al DPGR 7 del 27/02/2017. Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.10.2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

L'accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Premosello Chiovenda, il Comune di Vogogna, l'Ente Parco Nazionale Val Grande e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per interventi urgenti di viabilità di accesso al Parco Nazionale Val Grande è stato sottoscritto il 14/02/2017 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 27/02/2017;

Richiamato che con DGR n. 8-6994 del 8 giugno 2018 è stato modificato il suddetto Accordo di Programma per interventi urgenti di viabilità di accesso al Parco Nazionale Val Grande.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che in data 1/10/2018 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Premosello Chiovenda e la Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto le risorse a copertura dell'Accordo sono state interamente impegnate con D.D. n. 3976 del 30/12/2016 sul capitolo 241328.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

E' approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte il Comune di Premosello Chiovenda e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, sottoscritto con firma digitale in data 1/10/2018, ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA e2611bbffac0a188b1b8a31c09e560baf95d5ff068ba183e23b33581d39b34ad), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- ✓ Sindaco del Comune di Premosello Chiovenda o suo delegato;
- ✓ Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale in data 1/10/2018.

Sergio Chiamparino

Allegato

Atto integrativo all'accordo di Programma
tra
la Regione Piemonte,
il Comune di
Premosello Chiovenda
e la Provincia del Verbano Cusio Ossola
per interventi urgenti di viabilità di accesso al Parco
Val Grande

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO CHE

l'Accordo di Programma sottoscritto il 14/02/2017 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 27/02/2017 riguarda:

Interventi sulla viabilità di accesso al Parco Nazionale della Val Grande dai comuni di Vogogna e di Premosello-Chiovenda. La manutenzione straordinaria delle viabilità comunale e provinciale rappresenta un elemento strategico per la fruizione e per l'accessibilità al Parco Nazionale della Val Grande. L'obiettivo è mettere in sicurezza la viabilità al fine di stimolare l'economia locale rurale e ricettiva, con l'auspicio di ricadute occupazionali, e di contrastare lo spopolamento delle borgate. Inoltre, i due interventi rivestono grande importanza per il parco Nazionale della Val Grande; infatti, dalle frazioni Genestredo di Vogogna e Colloro di Premosello-Chiovenda partono alcuni sentieri escursionistici significativi dal punto di vista paesaggistico e geologico e caratteristici per il valore antropologico-culturale.

In particolare, nel territorio comunale di Premosello Chiovenda, il giorno 14 novembre 2014, si è avuto un fenomeno franoso sopra una pendice montana, incombente sulla sede della S.P. 135 di Colloro, all'incirca alla progressiva Km 2+150 m.

Tale franamento di materiale morenico, con relativa coltre di terreno agrario e copertura vegetale arbustiva, ha provocato il crollo di una parte del muro di controripa, costituito da conci di pietra, che, assieme al retrostante materiale detritico, si è riversato sulla sottostante piattaforma stradale, invadendo la carreggiata di monte.

La sintesi degli interventi per il ripristino della viabilità e la ricostruzione del muro crollato consistono nella rimozione del materiale franato, formazione di fondazione del muro con trave intestata su micropali, ricostruzione del muro con lastre prefabbricate rivestite in pietra locale, sistemazione del versante a tergo della nuova muratura, formazione di drenaggi e cunetta raccolta acque, opere complementari di finitura.

Per quanto riguarda l'intervento nel Comune di Vogogna, la strada comunale per Genestredo, collega il capoluogo di Vogogna con il piccolo borgo, partendo dalla chiesetta di Madonna delle Grazie e arrivando alla piazzetta della frazione.

La frazione ad oggi conserva ancora le caratteristiche del borgo rurale con le sue tipiche case in pietra. La frazione di Genestredo è sita all'interno del Parco Nazionale della Val Grande e si configura come "porta" di ingresso al Parco, da qui partono alcuni dei sentieri più caratteristici della zona: il sentiero che porta all'antica Rocca del X secolo, il sentiero che collega al Castello Visconteo e il nuovo sentiero geologico realizzato dall'Ente Parco Val Grande.

La manutenzione straordinaria della viabilità per la quale si propone l'intervento, rappresenta pertanto, un elemento strategico per la fruizione e l'accessibilità al Parco Nazionale della Val Grande. Tali interventi, oltre ad apportare evidenti benefici per l'economia dell'intero territorio, potranno avere anche lo scopo di contrastare lo spopolamento delle aree montane in generale e del piccolo centro, poiché il fenomeno del diradamento della popolazione ha purtroppo caratterizzato negli ultimi anni il corso della vita sociale delle comunità rurali. Inoltre gli interventi in progetto possono migliorare l'accessibilità di un' area di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico e storico - culturale, creando ulteriori possibilità di sviluppo, con possibili ricadute economiche ed occupazionali.

CONSIDERATO CHE

L'Ente Parco Nazionale Val Grande, con note n. 644 del 31 marzo 2016 e n. 1988 del 12 agosto

2016 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per interventi urgenti di viabilità di accesso al parco Val Grande, come descritto in premessa;

con nota del 21/11/2016 prot. n. 24209/12PRE, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;

è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza dell'intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle Conferenze del 21/11/2016 e del 12/12/2016, indette dal dott. Alfonso Facco, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Bertola n. 34, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1 Dicembre 2016 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 14 - 4488 del 29 Dicembre 2016 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

Il Comune di Premosello Chiovenda ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. 134 del 21.12.2016;

Il Comune di Vogogna ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2016;

L'Ente Parco Nazionale Val Grande ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Consiglio Direttivo n. 30 del 21.12.2016;

La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Consiglio n. 5 del 25.01.2017

l'Accordo di Programma è stato sottoscritto il 14/02/2017 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 27/02/2017.

Il Comune di Vogogna con nota del 14/12/2017 - prot. n. 6557 e il Comune di Premosello-Chiovenda con nota del 6/2/2018 - prot. n. 703, hanno richiesto l'utilizzo dei ribassi d'asta dei rispettivi interventi inseriti nell'Accordo di Programma.

Successivamente con nota del 13/03/2018, prot. 1697, il Comune di Vogogna ha comunicato di non procedere all'utilizzo delle economie e di aver concluso l'intervento, comportando una spesa complessiva di Euro 218.702,98 generando una economia pari a Euro 11.297,02 di cui 736,76 del Comune di Vogogna, euro 5.648,51 del Parco Nazionale Valgrande ed euro 4.911,75 della Regione Piemonte.

nelle sedute del Collegio di vigilanza e della Conferenza del 20 marzo 2018 è stata approvata la modifica all'Accordo relativamente a:

- 1) l'utilizzo delle economie a valere sull'intervento nel Comune di Premosello-Chiovenda pari a Euro 15.116,12;
- 2) la traslazione a favore del Comune di Premosello-Chiovenda delle economie relative all'intervento nel Comune di Vogogna pari ad Euro 10.560,26 al netto della quota di cofinanziamento del Comune stesso, ad ulteriore integrazione della sistemazione della strada provinciale SP35 per Colloro;
- 3) la proroga della data di conclusione dell'Accordo di Programma al 31 dicembre 2018.

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2018 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento di modifica;

con nota del 16/04/2018 – prot. n. 0002400 il Parco Nazionale Val Grande ha comunicato che le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l'Ente Parco per la viabilità di accesso al Parco nazionale della Val Grande riguardano esclusivamente la strada comunale Vogogna – Genestredo. Pertanto le economie derivanti dall'intervento condotto e concluso dal Comune di Vogogna, per la quota finanziata dal Ministero per il tramite dell'Ente Parco non possono essere destinate alla strada Premosello – Colloro, pertanto il valore complessivo dell'intervento in Comune di Premosello Chiovenda risulta pari a euro 119.500,25.

Ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, l'accordo viene rinegoziato escludendo il Comune di Vogogna che ha concluso e rendicontato l'intervento e il Parco Nazionale Val Grande, in quanto non rientra più tra gli Enti cofinanziatori.

Con nota del 28/05/2018 prot. n. 32014 è stata avviata la procedura scritta per l'approvazione definitiva della modifica all'Accordo di programma, attraverso la quale è stato acquisito l'assenso scritto da parte degli Enti sottoscrittori dell'Accordo

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino che ha approvato la bozza del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. 8 – 6994 del 8 Giugno 2018;

Il Comune di Premosello Chiovenda rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica presso il municipio in Premosello-Chiovenda via Milano n. 12 Cap. 28803 Premosello-Chiovenda (VB) p.e.c. premosello@pec.it che ha approvato la bozza del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. 55 del 8 Giugno 2018;

La Provincia del Verbano Cusio Ossola rappresentato dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Via dell'industria, 25 - 28924 Verbania (VB) che ha approvato la bozza del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma con Delibera di Consiglio n. 31 del 17 Settembre 2018

**SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE
ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di cui di cui alle schede intervento, contenenti il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Atto integrativo all'Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui di cui alle schede intervento;
 - per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Programmazione negoziata, Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente

- atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione dell'opera, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
 3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, e all'Ente Parco Nazionale le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
 4. La Provincia del Verbano Cusio Ossola autorizza il Comune di Premosello Chiovenda ad intervenire secondo le indicazioni del progetto 01.

Articolo 5

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 119.500,25 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva.

Intervento 01: Diretrici di accesso al territorio e ai servizi del Parco Nazionale Val Grande - Strada Provinciale n. 135 di Colloro - Comune di Premosello-Chiovenda .

Beneficiario: Comune di Premosello-Chiovenda

FONTE	2017	2018	TOTALE
COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA	20.888,50		20.888,50
REGIONE PIEMONTE	98.611,75		98.611,75
TOTALE COMPLESSIVO	119.500,25		119.500,25

2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 241328 del bilancio pluriennale 2016/2018;
3. Per gli interventi è riconosciuta, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 15% dell'importo dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori

complementari e delle espropriazioni qualora presenti. Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, I.V.A. esclusa, nonché ai costi della stazione appaltante unica.

4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
5. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dalla Giunta regionale, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, possono essere riprogrammate per finanziare:
 - interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
 - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento avviene ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984 e precisamente:
 - 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
 - 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto;
 - 30% a presentazione dello stato finale;
 - 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

- Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e pronto intervento.
3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 31.12.2018
4. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini della corretta attuazione dell'intervento.

Articolo 7

Ente attuatore/Beneficiario

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

- Il Comune di Premosello Chiovenda il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del Sig. Pietro Maria Panighetti per l'intervento indicato all'allegato 1;

Articolo 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9

Responsabili degli interventi

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di

- pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10 **Sistema di Monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali.

Articolo 11 **Controlli**

1. I controlli consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 12 **Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;

- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale e dall'Ente Parco Nazionale Val Grande per il recupero del credito.
 3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte e dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
 4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
 5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - ✓ rimuovere le criticità intervenute;
 - ✓ prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - ✓ verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proposte di proroga per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo ;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nelle schede intervento;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 19

Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Premosello-Chiovenda

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola